



COMUNE DI MESTRINO

**Provincia di Padova**

*Piazza IV Novembre, 30 – 35035 Mestrino (Pd)*

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **DI**

# **POLIZIA URBANA**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 26.11.2009 e modificato con delibera di C.C. n. 33 del 29.07.2010 e delibera di C.C. n. 45 del 07.11.2013**

# **SOMMARIO**

## **TITOLO I°**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - definizioni
- Art. 3- direzione e vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

## **TITOLO II°**

### **CAPO I°**

#### **SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'**

- Art. 4 - sicurezza urbana e pubblica incolumità
- Art. 5 - prevenzione dei danneggiamenti
- Art. 6 - lancio di sassi, di liquidi e altri oggetti - uso di mezzi recanti molestie
- Art. 7 - pericolo di incendi - esalazioni moleste
- Art. 8 - accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi
- Art. 9 - sicurezza degli edifici pubblici o privati - edilizia residenziale pubblica
- Art. 10 – sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 11 - cautela per oggetti sospesi, liquidi e polveri
- Art. 12 - conduzione sicura e custodia di cani ed altri animali
- Art. 13 – comportamenti pericolosi per l'incolumità individuale

### **CAPO II°**

#### **CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA' IGIENE E PUBBLICO DECORO**

- Art. 14 - convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro
- Art. 15 - comportamenti contrari all'igiene, al decoro ed al quieto vivere
- Art. 16 - attività proibite e uso del suolo pubblico
- Art. 17- esecuzione di giochi in luogo pubblico
- Art. 18 - recinzioni e manutenzione terreni nel centro abitato
- Art. 19 - tende, luci, mostre, vetrine, targhe, monumenti e pubblicità mobile
- Art. 20 - decoro dei fabbricati e scritte sui muri
- Art. 21 - giardini, parchi, aree a verde pubblico e fontane
- Art. 22 - corsi d'acqua

### **CAPO III°**

#### **PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE**

- Art. 23 - pubblica quiete e tranquillità delle persone
- Art. 24 - rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
- Art. 25 - rumori e schiamazzi per le strade
- Art. 26 - disturbo della pubblica quiete procurata da animali
- Art. 27 – attività rumorose in genere

### **CAPO IV°**

#### **MESTIERI E ATTIVITA' LAVORATIVE**

- Art. 28 - decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
- Art. 29 - obbligo di vendita delle merci in genere e di quelle esposte. Uso dei bagni nei pubblici esercizi.
- Art. 30 - modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

- Art. 31 - divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune  
Art. 32 - pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti  
Art. 33 - volantinaggio e distribuzione di oggetti

### **TITOLO III°**

#### **MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE**

- Art. 34 – Comunicazione di variazione di famiglia e di abitazione  
Art. 35 - mediazione sociale ed educazione alla legalità  
Art. 36 - accompagnamento di persone in difficoltà e di minori  
Art. 37 - trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori

### **TITOLO IV°**

#### **SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURE DI RIMESSA IN RIPRISTINO**

##### **CAPO I°**

#### **SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI**

- Art. 38 - sistema sanzionatorio  
Art. 39 - sanzioni  
Art. 40 - provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

##### **CAPO II°**

#### **PROCEDURA DI RIMESSA IN RIPRISTINO**

- Art. 41 - rimessa in ripristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

### **TITOLO V°**

- Art. 42 – abrogazione di norme preesistenti  
Art. 43 – entrata in vigore

## TITOLO I°

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevedendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.

Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158, comma 2, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112.

Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti dall'art. 159, comma 2, del D.Lgs. 31.03.1998 n.112.

Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai comma 1 e 2, detta norme autonome od integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- 1) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- 2) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- 3) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- 4) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- 5) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.

Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

#### **Art. 2 - Definizioni**

Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'art. 1 del presente regolamento, si definisce:

- 1) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- 2) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- 3) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- 4) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali ed industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia;
- 5) mediazione sociale. educazione alla legalità e assistenza alle persone: per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria soluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in

giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

### **Art. 3 - Direzione e vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana**

Il Sindaco sovrintende al servizio di polizia urbana, impartisce le direttive e vigila sul suo espletamento.

Il servizio di Polizia Urbana viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.

Salvo quando disposto dall'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, gli appartenenti alla polizia locale hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale e destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

## **TITOLO II°**

### **NORME DI COMPORTAMENTO**

#### **CAPO I°**

### **SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'**

#### **Art. 4 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità**

Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività e la loro tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

I gestori dei locali destinati ad attività lavorative, come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli con il loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di casualità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibili agli avventori o clienti del proprio locale.

L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art. 40.

E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, e i corrimano delle gradinate. Gli uffici comunali, nell'autorizzare o consentire attività, eventi e spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

#### **Art. 5 - Prevenzione dei danneggiamenti**

Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità, né recare danno col proprio comportamento, anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, alle attrezzature e arredi pubblici, ai monumenti, e quanto altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

E' proibito collocare sui muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione e altri elementi di arredo urbano o altri manufatti, oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, pubblicità, offerte e richieste di lavoro o prestazioni d'opera, tranne nei casi espressamente autorizzati.

#### **Art. 6 - Lancio di sassi, di liquidi e altri oggetti - uso di mezzi recanti molestia**

E' fatto divieto lanciare sassi, liquidi, o altri oggetti o sostanze in luogo pubblico o privato aperto al pubblico, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo, bagnando o imbrattando persone, cose o luoghi.

#### **Art. 7 - Pericolo di incendi - esalazioni ed emissioni moleste**

In tutto il centro abitato e nelle immediate adiacenze è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale.

E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e di condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da non costituire danno o molestia alle abitazioni circostanti.

#### **Art. 8 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi**

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, è fatto divieto di esplodere petardi, gettare oggetti accesi, accendere artifici pirotecnici, anche se a solo effetto illuminante e seppure ritenuti inoffensivi per il minimo contenuto di materiale esplodente, sostanze inerti e flemmatizzanti. Tale divieto è esteso anche ai luoghi privati qualora possa costituire pericolo di incendio o molestia per il vicinato. Eventuali deroghe potranno essere concesse di volta in volta.

#### **Art. 9 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati - edilizia residenziale pubblica**

Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli, cadute od allagamenti.

Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.

L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero coattivo dai locali o da parte di essi. Analogamente, si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora sebbene non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero di persone eccedenti quello fissato da leggi e/o regolamenti.

In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Locale per i controlli di cui sopra è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

#### **Art. 10 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio**

E' fatto obbligo ai proprietari, agli affittuari o inquilini a qualsiasi titolo delle case, agli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, a chi abbia disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo.

Allo scopo di evitare il pericolo costituito dalla formazione di ghiaccio sui marciapiedi e nei sottoportici, i conduttori dei locali al piano terra, a qualsiasi titolo in uso, sono tenuti allo sgombero della neve dal marciapiede o dal sottoportico lungo tutto il fronte dei loro locali e relative pertinenze non appena sia cessato di nevicare ovvero allo sgombero del ghiaccio nel frattempo formatosi, evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelarsi. In mancanza di locali al piano terra o in assenza degli inquilini allo stesso piano, l'obbligo è posto a carico degli inquilini dei piani superiori, a partire dagli ammezzati verso strada.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio nei modi e nei tempi opportuni.

Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.

Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità.

## **Art. 11 - Cautela per oggetti sospesi, liquidi e polveri.**

E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.

Nei luoghi pubblici è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acque o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada, è fatto obbligo ai proprietari di alberi a confine o i cui rami si protendono sulla pubblica via di provvedere alla periodica potatura e cimatura degli stessi, nonché alla tempestiva rimozione di foglie e ramaglie qualora di pericolo od ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale.

## **Art. 12 - Conduzione sicura e custodia di cani ed altri animali**

Fatte salve le norme di legge in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale, è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose; in particolare, dovranno essere adottate cautele atte ad evitare che sporgano dalle recinzioni con il muso o fuoriescano dalle stesse vagando incustoditi nei luoghi pubblici o privati aperti al pubblico. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

I detentori dei cani devono:

- provvedere alla loro custodia;
- mantenerli in condizioni igieniche idonee, provvedendo che siano sempre forniti di acqua e di adeguato riparo contro il sole, il freddo e le intemperie; se tenuti a catena, questa deve consentire ampia libertà di movimento e spostamento;
- provvedere affinché gli eventuali recinti siano di congrua superficie e tali da non pregiudicare la salute degli animali;
- disporre, qualora l'animale venga lasciato in un autoveicolo in sosta, i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando, al tempo stesso, che l'animale possa fuoriuscire con la testa. Nelle giornate particolarmente calde della stagione estiva, evitare che il veicolo venga lasciato esposto al sole.

Il possesso e la conduzione di cani pericolosi è vietato ai soggetti elencati in appositi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti ed agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2004 n. 376.

Per la conduzione di cani pericolosi in luogo pubblico o aperto al pubblico e in luoghi condominiali dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 2 (due) metri e la museruola integrale, ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia e di protezione civile.

E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

Ai detentori di cani è vietato introdurre cani nei giardini e parchi pubblici, ad esclusione di quelli dotati di aree "dog-sitting", negli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc), nei negozi di generi alimentari, pasticcerie, latterie, frutta e verdura, macellerie, rivendite di pane, drogherie, pescherie, nelle farmacie e laboratori di prodotti alimentari in genere.



E' altresì vietato introdurre cani all'interno della sede municipale, nelle scuole, nelle palestre comunali e in tutti quei locali o strutture pubbliche al chiuso ove siano riunioni di persone. E' anche vietato introdurre cani nei cimiteri comunali.

Ai titolari degli esercizi di cui al precedente comma è fatto obbligo di tenere affisso all'entrata del locale, in modo ben visibile, apposito cartello indicante lo specifico divieto.

In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali senza essere muniti delle attrezzature o degli strumenti idonei a contenere o a rimuovere gli escrementi, ovvero omettere di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

#### **Art. 13 - Comportamenti pericolosi per l'incolumità individuale**

E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate ed altri luoghi dai quali si possa causare danno ai passanti.

### **CAPO II°**

#### **CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO**

#### **Art. 14 - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro**

Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto e conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica, è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge, nonché nei regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseabondi o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

#### **Art. 15 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro ed al quieto vivere**

Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

- 1) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo, indossare abiti e tenere atteggiamenti non rispondenti ai canoni della pubblica decenza;
- 2) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. Il

Sindaco può disporre l'immediato allontanamento dei trasgressori e la rimozione dei ripari di fortuna realizzati;

- 3) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente;
- 4) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presso le abitazioni o vicino a particolari luoghi di aggregazione; tutto ciò anche effettuando questua, vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. E' in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio; gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di Polizia e affidati in custodia al Settore Veterinario.
- 5) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti;
- 6) lavare i veicoli, lavare o strigliare gli animali;
- 7) abbandonare alimenti destinati ad animali, salvo particolari deroghe;
- 8) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.

#### **Art. 16 - Attività proibite e uso del suolo pubblico**

Fatto salvo quanto disposto dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, ogni occupazione del suolo pubblico o ad uso pubblico deve essere autorizzata dall'Ente proprietario della stessa ed è soggetta al canone delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche; deve inoltre essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

Salvo specifiche deroghe, l'occupazione con sedie e tavolini non può eccedere l'orario di apertura degli esercizi. Nel caso in cui tale occupazione avvenga su suolo privato accessibile al pubblico, oltre l'orario di chiusura il titolare è tenuto a sgomberare il luogo da detto materiale ovvero ad adottare accorgimenti idonei ad evitarne l'indebito uso.

Sul suolo pubblico o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio:

- 1) esercitare il commercio in forma itinerante qualora non in possesso della prescritta autorizzazione;
- 2) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
- 3) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti.

Le occupazioni di breve durata con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili, sono consentite, senza autorizzazione o concessione, a condizione che non costituiscano pericolo o intralcio e al di fuori di eventuali orari di divieto stabilito con apposito provvedimento.

#### **Art. 17 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico**

Fatto salvo quanto prescritto dal vigente codice della strada, su suolo pubblico o di pubblico uso è vietato eseguire giochi che possano recare molestia o pericolo alle persone e danno a cose.

I giochi organizzati da più persone, con o senza utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

## **Art. 18 - Recinzioni e manutenzione dei terreni nel centro abitato**

Ogni terreno deve essere tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche tali da prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

Nei casi di terreni liberi da unità abitative, è fatto obbligo di inibire in modo idoneo l'accesso agli estranei e lo scarico di rifiuti. Per particolari situazioni, il Sindaco, potrà ordinare la recinzione.

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada per le aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni, causando danno o pericolo ai vicini. Qualora le siepi siano piantate a distanza dal confine inferiore a quella prevista dal Codice Civile, la loro altezza non potrà superare quella della recinzione a confine.

E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso ad un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi, ricettacolo di rifiuti o proliferazione di ratti e insetti nocivi alla salute pubblica quali mosche e zanzare. Il Sindaco può disporre particolari periodi per lo sfalcio.

Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

Ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati.

## **Art. 19 - Tende, luci, mostre, vetrine, targhe, monumenti e pubblicità mobile**

E' vietata l'installazione di tende parasole e simili sporgenti su spazio pubblico o di pubblico passaggio senza titolo rilasciato dal Comune.

Le tende e gli accessori delle stesse sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio, non dovranno avere in alcuna parte altezza inferiore a metri 2,20 dal suolo e la proiezione della sporgenza massima non potrà essere inferiore a cm. 50 dal limite del marciapiede. Eventuali frange e balze prive di elementi rigidi o contundenti dovranno essere ad altezza non inferiore a metri 2,00 dal suolo.

Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, il funzionario responsabile stabilisce caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione, anche ad altezza inferiore a quella indicata nei commi precedenti.

Le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, le indicazioni toponomastiche, la segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

L'autorizzazione può essere negata quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico.

In caso di pioggia o di vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse possono derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale e dai regolamenti edilizio, sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni ed in materia di occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, la collocazione o la modificazione di targhe, bacheche, vetrine, sorgenti luminose, lanterne e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.

Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzata dal Comune.

E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato.

L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi più convenienti o adatti.

Sono comunque vietati i fari e le sorgenti luminose che producono abbagliamento e disturbo diretto verso aree di pubblico transito.

I veicoli adibiti a pubblicità mobile non possono sostare nello stesso punto per più di due ore non in prossimità di intersezioni ed impianti semaforici. Ulteriori soste possono avvenire a distanza non inferiore a 500 metri.

Fuori dai centri abitati la pubblicità fonica è consentita dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle ore 16,30 alle 19,30. Nei centri abitati è consentita dalle ore 09,00 alle 12,00 e dalle ore 16,30 alle 19,30. Fuori dai centri abitati è autorizzata dal proprietario della strada e all'interno dal funzionario comunale responsabile. In entrambi i casi non può superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla legge.

#### **Art. 20 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri**

Le parabole devono essere installate solo sul tetto degli edifici.

Gli spazi adiacenti alle abitazioni dovranno inoltre rispettare nel loro aspetto il decoro urbano ed essere convenientemente sistemati, rimuovendo oggetti, depositi, materiali e quant'altro a ciò pregiudizievole.

Dalle finestre e dai terrazzi prospicienti suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, è vietato scuotere, spolverare e battere tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

È vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture, salvo autorizzazione del proprietario dell'immobile.

L'Amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza, addebitando le relative spesa agli autori qualora individuati.

È consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

#### **Art. 21 - Giardini, parchi, aree a verde pubblico e fontane**

Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche, è vietato:

- 1) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
- 2) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto sia espressamente segnalato;
- 3) transitare o sostare con veicoli a motore nei luoghi del punto 2) nonché sui viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dai luoghi ad essi destinati;
- 4) transitare con cavalli al di fuori degli spazi a ciò destinati;
- 5) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;

- 6) salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
- 7) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti al di fuori della fascia di età cui sono destinati;
- 8) trattenersi o introdursi oltre l'orario di apertura qualora previsto;
- 9) fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquee.

### **Art. 22 - Corsi d'acqua**

Fatte salve le norme di legge, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei corsi d'acqua è vietato:

- 1) fare il bagno;
- 2) lavare veicoli, oggetti o animali;
- 3) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
- 4) gettare rifiuti di qualsiasi tipo.

## **CAPO III°**

### **PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE**

#### **Art. 23 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone**

Il Comune tutela ed assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita.

Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.

E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 23,00 alle ore 07,00 nei giorni feriali e dalle ore 23 alla ore 09,00 nei giorni festivi.

Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, video-giochi, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo ai condomini e al vicinato. Qualora necessario, l'Autorità comunale potrà stabilire limiti d'orario all'uso di particolari apparecchiature.

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalla ore 07,00 alle 20,00 per segnalare gli orari di inizio e termine lavoro, purchè non superiore a dieci secondi e di intensità moderata.

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri;

- 2) le sirene per esterno devono prevedere un dispositivo di temporizzazione atto a limitare ad un periodo massimo intermittente o ininterrotto non superiore a 10 minuti la durata del suono emesso;
- 3) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancione, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.

I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Il conduttore degli edifici in cui sono installati segnali di allarme dovrà adottare quanto necessario per consentire la sua pronta reperibilità in caso di assenza.

Per quanto attiene ai dispositivi di allarme installati sui veicoli, si fa rinvio alle norme dettate dal Codice della strada e relativo regolamento.

#### **Art. 24 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo**

I gestori di locali e dei luoghi di ritrovo di cui all'art. 4, comma 4, sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività idonee a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'art. 23.

#### **Art. 25 - Rumori e schiamazzi per le strade**

Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all'art. 24, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, ai sensi dell'art. 23, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.

Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono e rumore.

#### **Art. 26 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali**

È fatto obbligo ai detentori di cani od altri animali di assicurare che gli stessi non rechino disturbo alla quiete, al riposo e/o alle occupazioni delle persone.

#### **Art. 27- Attività rumorose in genere**

L'esercizio di professioni, arti, mestieri o industrie rumorose dovrà cessare dalle ore 12 alle 14 e dalle ore 20 alle 7, salvo specifica deroga.

L'uso di macchine per giardinaggio e quant'altro provochi rumore per detta attività dovrà cessare dalle ore 12 alle 16 nel periodo dal 1° aprile al 31 agosto. Nei giorni festivi tale attività non potrà avere inizio prima delle ore 9,00.

Qualora sia previsto un dispositivo silenziatore, le apparecchiature, i macchinari e i mezzi d'opera utilizzati dovranno esserne costantemente dotati e mantenerlo in perfetta efficienza.

## CAPO IV°

### MESTIERE E ATTIVITA' LAVORATIVE

#### **Art. 28 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa**

Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli animali e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

I locali visibili dalla pubblica via e degli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere tenuti in buona manutenzione in modo da non recare pregiudizio al decoro cittadino.

#### **Art. 29 - Obbligo di vendita delle merci in genere e di quelle esposte. Uso dei bagni nei pubblici esercizi.**

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte e al prezzo indicato.

Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

È fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzo a chiunque ne faccia richiesta.

#### **Art. 30 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada**

Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in genere e in particolare per ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

I sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione idonea a non creare pericolo per i passanti.

È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto, merce, manifesto o rivista che possa recare offesa al decoro pubblico o al pudore.

È vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseabondi o molesti.

#### **Art. 31 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune**

Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina sull'uso dello stemma e del gonfalone del Comune, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

### **Art. 32 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti**

Fatte salve le norme di legge e regolamentari che regolano la materia, gli allestimenti, le baracche ed i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenuti puliti ed in perfette condizioni igieniche a prescindere dalle prescrizioni che potranno di volta per volta essere stabilite dal Comune; le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di acqua potabile, servizi igienici e contenitori di rifiuti.

Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per almeno un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato pericolo o danno.

Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:

- 1) attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
- 2) tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione o regolamento della manifestazione.

L'Amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni, può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

### **Art. 33 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti**

Fatte salve le norme di legge e regolamentari sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, è vietato lanciare o lasciar cadere sul suolo pubblico opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari. E' consentito, nelle forme non vietate, distribuire o depositare per libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale e volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione pedonale.

La distribuzione di opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari è vietata qualora avvenga sulla carreggiata. È parimenti vietata la distribuzione degli stessi sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo mediante consegna a mano alle persone fisiche e senza causare loro disturbo o molestia.

È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto in modo visibile il cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

## **TITOLO III°**

### **CAPO I°**

#### **MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'**

##### **E ASSISTENZA ALLE PERSONE**

### **Art. 34 - Comunicazione di variazione di famiglia e di abitazione**

Le variazioni della composizione familiare, intesa come persone conviventi, o il trasferimento di abitazione dei relativi componenti, devono essere comunicati all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati entro il termine di 15 giorni.



### **Art. 35 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità**

Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria, ponendo a disposizione dei cittadini i propri uffici e servizi.

La Polizia Locale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti, educando al rispetto delle norme della convivenza. In particolare, collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità dei giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente regolamento.

### **Art. 36 - Accompagnamento di persone in difficoltà e di minori**

In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Locale interviene anche secondo quanto stabilito in eventuali protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, ovvero con altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.

### **Art. 37 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori**

In occasione di trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o di Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO), gli operatori sanitari ed il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti al proprio ruolo istituzionale.

Gli operatori sanitari intervengono sul posto attuando il provvedimento di TSO o ASO e ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato, nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per gli altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al 3° comma, può operare anche fuori del territorio comunale e con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Locale.

## **TITOLO IV°**

### **SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURE DI RIMESSA IN PRISTINO**

#### **CAPO I°**

### **SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI.**

#### **Art. 38 - Sistema sanzionatorio**

Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono altresì competenti gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria.

### **Art. 39 – Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la violazione alle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. In deroga alle predette disposizioni, la Giunta comunale può stabilire, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, un importo maggiore del pagamento in misura ridotta.

È sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli artt. 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alle sanzioni previste dal presente regolamento.

### **Art. 40 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate**

L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto ad indennità o compensi di sorta.

Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

## **CAPO II°**

### **PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISITINO**

#### **Art. 41 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità**

Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, indicando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente alla violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento e informa tempestivamente l'Ufficio comunale competente che provvederà con spese a carico dell'inadempiente.

**TITOLO V°**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 42 – Abrogazione di norme preesistenti**

Il presente Regolamento abroga:

- 1) il Regolamento di Polizia Urbana, deliberato dal Consiglio Comunale in data 25.03.1975;
- 2) ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con la presente normativa.

**Art. 43 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, approvato e divenuto esecutivo a norma di legge, verrà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni ed entrerà in vigore nei termini di cui all'art. 9 dello Statuto Comunale.